



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

## Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione

A cura di:

Giovanni Fanticini - settore civile

Gennaro Sessa - settore penale

APRILE 2024



# **Settore Civile**

**(a cura di Giovanni Fanticini)**

## **RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA**

*Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 11174 del 26 aprile 2024, Presidente M. Bertuzzi, Relatore C. Trapuzzano*

**GIUDICATO. Contratto preliminare di vendita - Clausola penale manifestamente eccessiva - Riduzione - Giudicato interno - Tutela del consumatore ai sensi della Direttiva 93/13/CEE - Questione sollevata per la prima volta in sede di rinvio - Rilievo d'ufficio.**

La Sezione Seconda civile ha chiesto, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alla Corte di Giustizia dell'Unione di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni di interpretazione del diritto dell'Unione:

«Se l'art. 6, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 1, della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e l'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea debbano essere interpretati:

(a) nel senso che ostino all'applicazione dei principi del procedimento giurisdizionale nazionale, in forza dei quali le questioni pregiudiziali, anche in ordine alla nullità del contratto, che non siano state dedotte o rilevate in sede di legittimità, e che siano logicamente incompatibili con la natura del dispositivo cassatorio, non possono essere esaminate nel procedimento di rinvio, né nel corso del controllo di legittimità a cui le parti sottopongono la sentenza del giudice di rinvio;

(b) anche alla luce della considerazione circa la completa passività imputabile ai consumatori, qualora non abbiano mai contestato la nullità/inefficacia delle clausole abusive, se non con il ricorso per cassazione all'esito del giudizio di rinvio;

(c) e ciò con particolare riferimento alla rilevazione della natura abusiva di una clausola penale manifestamente eccessiva, di cui sia stata disposta, in sede di legittimità, la rimodulazione della riduzione secondo criteri adeguati (*quantum*), anche in ragione del mancato rilievo della natura abusiva della clausola a cura dei consumatori (*an*), se non all'esito della pronuncia adottata in sede di rinvio.»

\*\*\*\*\*

## QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

*Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 9059 del 5 aprile 2024, Presidente F.A. Genovese, Relatore L. Tricomi*

**PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Misure di sicurezza sociale - Domande di alloggio a canone sostenibile e di contributo integrativo - Accesso - Questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 2-bis, e 3, comma 2-bis, della l.p. Trento n. 15 del 2005.**

In tema di domande di alloggio a canone sostenibile e di domande di contributo integrativo in favore di nuclei familiari in locazione sul libero mercato, la Sezione Prima civile, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale al fine di valutare la legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2-*bis*, della legge della Provincia Autonoma di Trento 7 novembre 2005, n. 15, e dell'art. 3, comma 2-*bis*, della legge della Provincia Autonoma di Trento 7 novembre 2005, n. 15, in riferimento agli artt. 3 e 117, commi 1 e 5, Cost.

-----  
*Sezione Prima civile, ordinanze interlocutorie nn. 10898 e 10903 del 23 aprile 2024, Presidente M. Acierno, Relatore L. Tricomi*

*Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 11298 del 26 aprile 2024, Presidente M. Acierno, Relatore M. Meloni*

**IMMIGRAZIONE. Protezione internazionale - Unità Dublino - Deroga ai principi di determinazione della competenza - Clausola discrezionale - Interpretazione dei principi affermati dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 30/11/2023 - Rischio di *refoulement* - Valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione nazionale - Ipotesi di vulnerabilità giuridicamente qualificata - Sindacabilità del mancato esercizio della facoltà di applicare la clausola discrezionale.**

La Sezione Prima civile - nell'ambito di giudizi di impugnazione di provvedimenti con cui l'Unità di Dublino aveva disposto, ai sensi dell'art. 1, par. 1, lett. d), del Regolamento UE n. 604 del 2013, il trasferimento di cittadini stranieri in altro Paese, in cui i predetti avevano già presentato una precedente domanda di protezione internazionale (rigettata da detto Stato membro, allegando che il trasferimento in quel Paese avrebbe comportato il rischio concreto di violazione dell'art. 3 della CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea) - ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la

trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni di massima di particolare importanza:

1) se “la deroga ai principi generali di determinazione della competenza di uno Stato membro *ex* Reg. UE n. 604 del 2013, desumibile dal combinato disposto dell'art. 3 del Reg. UE n. 604 del 2013 e dell'art.4 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE anche alla luce della risposta al quesito n. 2 da parte della Corte di Giustizia nella sentenza del 30 novembre 2023, può condurre a verificare non la necessità di procedere a una comparazione tra i due Stati (il richiedente, nella fattispecie l'Italia ed il richiesto ovvero quello di ripresa in carico) sulla valutazione del rischio di non *refoulement* indiretto dovuta al pericolo di rimpatrio conseguente al rigetto della domanda di protezione internazionale, ma la legittimità dell'interferenza del nostro sistema di rango costituzionale di protezione nazionale con la decisione di trasferimento, sulla base di un'indagine caso per caso o per determinate categorie di persone, tenuto conto della riconducibilità della vulnerabilità giuridicamente qualificata, cui si esporrebbe il richiedente in caso di rimpatrio coattivo verso il paese terzo, all'interno delle ipotesi tutelate dal nostro sistema di protezione nazionale”;

2) se “il complesso sistema di protezione nazionale interno, fondato...sulla necessità di portare a compimento l'attuazione del diritto d'asilo costituzionale, essendo insufficiente al riguardo il sistema di protezione internazionale eurounitario, può essere qualificato come una modalità di esercizio della clausola discrezionale, così da ritenere che la decisione di trasferimento da parte dell'autorità statale che ha la facoltà di applicare la clausola di sovranità, evidenzi un rifiuto tacito di avvalersene e ne consenta la sindacabilità, così come in concreto effettuato dal giudice del merito nella decisione di annullamento”.

\*\*\*\*\*

## **TRASMISSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE**

*Sezione Lavoro, ordinanze interlocutorie nn. 8628 e n. 8683 del 2 aprile 2024, Presidente U. Berrino, Relatore G. Marchese*

**ASSISTENZA PUBBLICA. Vittime del dovere e soggetti equiparati - Art. 2, comma 105 della l. n. 244 del 2007 - Interpretazione - Benefici di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della l. n. 206 del 2004 a favore delle vittime del terrorismo - Estensione anche ai figli maggiorenni, non conviventi, delle vittime della criminalità organizzata e del dovere.**

La Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione dei ricorsi al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, già decisa in senso difforme dalla medesima Sezione:

se l'art. 2, comma 105, della l. n. 244 del 2007 - là dove prevede che «*a decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti [...] sono erogati i benefici di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106*» della stessa l. n. 244 cit. - debba essere interpretata come disposizione che estende alle vittime della criminalità organizzata e del dovere la disciplina concernente i benefici già riconosciuti alle vittime del terrorismo, anche per ciò che riguarda l'individuazione dei familiari beneficiari o se, viceversa, debba interpretarsi come disposizione che estende determinate prestazioni alle vittime della criminalità organizzata e del dovere, ed ai loro superstiti, senza tuttavia modificare l'impianto originario di individuazione delle categorie dei familiari superstiti aventi diritto, che resta quello tracciato dall'art. 6 della l. nr. 466 del 1980.

-----  
*Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 9344 dell'8 aprile 2024, Presidente F. Manna, Relatore M. Falaschi*

**SPESE GIUDIZIALI CIVILI. Processo tributario - Revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Rimedio impugnatorio avverso il relativo provvedimento - Proposizione - Applicabilità dell'art. 99 o dell'art. 170 TUSG - Osservanza del termine di 20 ovvero di 30 giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione.**

La Sezione Seconda civile ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione di massima di particolare importanza):

«Se, ai sensi dell'art. 99 ovvero dell'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, in quest'ultimo caso ex art. 111 Cost., per la proposizione di rimedio impugnatorio avverso provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario, il ricorrente debba rispettare il termine di 20 ovvero di 30 giorni dalla pronuncia del medesimo ovvero dalla sua comunicazione, ove assunto a seguito di scioglimento di riserva dell'organo decidente».

-----  
*Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 9396 dell'8 aprile 2024, Presidente L. Tria, Relatore C. Ponterio*

**SANZIONI AMMINISTRATIVE. Impiego di lavoratori privi del certificato c.d. di agibilità - Sanzione amministrativa ex art. 1, d.l. n. 69 del 1988, conv. dalla l. n. 153 del 1988 - Successione di leggi nel tempo ex art. 1, comma 1097, della l. n. 205 del 2017 ed art. 3-*quinquies*, comma 1, lett. a), del d.l. n. 135 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 12 del 2019 - Applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli.**

La Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione - relativa alla sanzione amministrativa dell'impiego di lavoratori privi del certificato di c.d. agibilità - che si presenta di massima di particolare importanza:

Se le discipline più favorevoli di cui all'art. 1, comma 1097, della l. n. 205 del 2017 ed all'art. 3-*quinquies*, comma 1, lett. a), del d.l. n. 135 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 12 del 2019, che hanno inciso sulla portata normativa dell'art. 6, comma 2, del d.l.C.p.S. n. 708 del 1947, ratificato con modif. dalla l. n. 2388 del 1952, nel testo sostituito dall'art. 1, d.l. n. 69 del 1988, conv. con l. n. 153 del 1988, trovino o meno applicazione retroattiva.

\*\*\*\*\*

## **RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE PRIMA**

*Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 8639 del 2 aprile 2024, Presidente M. Marulli, Relatore D. Valentino*

**CONTRATTI BANCARI. Rapporti bancari in conto corrente - Clausole anatocistiche contenute in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 - Nuova clausola di capitalizzazione degli interessi. - Necessità di nuova pattuizione scritta - Sufficienza del mero adeguamento delle condizioni seguito da pubblicazione in Gazzetta ufficiale e comunicazione al cliente.**

In tema di giudizio avente ad oggetto la pretesa nullità di clausole contrattuali contenute in un rapporto bancario regolato in conto corrente, con contrapposte domande di condanna al pagamento di somme, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione concernente la sorte della nullità di clausole anatocistiche contenute in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, con particolare riferimento alla necessità di una nuova pattuizione scritta al fine di ritenere inserita nel contratto una nuova valida clausola di capitalizzazione degli interessi, ovvero alla sufficienza di un mero adeguamento delle condizioni seguito dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e dalla comunicazione al cliente.

-----

*Sezione Prima civile, ordinanze interlocutorie nn. 8888 e 8986 del 4 aprile 2024, Presidente A. Valitutti, Relatore U.L.C.G. Scotti*

**PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Concessione di servizio in settore di monopolio legale - Obbligo dell'Amministrazione di garantire l'inesistenza di fattori distorsivi o di disturbo - Sussistenza.**

In tema di concessione di servizio rientrante in un settore di monopolio legale del concedente, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione relativa alla esistenza, per l'Amministrazione, di un obbligo di garantire che l'attività si svolga in regime di esclusiva e che sia indenne da fattori distorsivi o di disturbo quali la rete clandestina o la raccolta illegale delle scommesse.



*Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 9096 del 5 aprile 2024, Presidente A. Valitutti, Relatore R. G. Conti*

**PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Funzionario onorario - Sindaco di un comune - Procedimento penale per fatti connessi all'incarico - Diritto al rimborso delle spese legali sostenute - Sussistenza.**

In tema di funzionari onorari, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, atteso l'attuale contrasto nella giurisprudenza di legittimità, della questione relativa alla esistenza, per il periodo antecedente alla modifica dell'art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000 per effetto della disposizione di cui all'art. 7-*bis* del d.l. n. 78 del 2015, introdotto dalla legge di conversione n. 125 del 2015, di un obbligo, gravante sull'Amministrazione, di rimborsare al sindaco di un comune, le spese legali sostenute nell'ambito di un procedimento penale instaurato nei suoi confronti per fatti connessi all'incarico.

-----  
*Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 9305 dell'8 aprile 2024, Presidente-Relatore M. Marulli*

**INVENZIONI INDUSTRIALI - Brevetto in contitolarità - Possibilità di sfruttamento esclusivo in assenza di consenso del contitolare - Rispetto delle norme codicistiche in tema di comunione.**

In tema di diritti di privativa nascenti da brevetto per invenzione industriale, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione se, in caso di contitolarità brevettuale, lo sfruttamento del trovato possa avvenire liberamente da parte di ciascun contitolare nel rispetto delle norme previste dal codice civile in materia di comunione di diritti reali o se possa avvenire solo con il consenso dell'altro contitolare, avuto riguardo altresì ad un risalente precedente contrario, rappresentato da Cass. n. 5281 del 2000.

-----  
*Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 9827 dell'11 aprile 2024, Presidente M. Acierno, Relatore G. Iofrida*

**DIVORZIO. Revisione dell'assegno - Patto di famiglia rivolto a pianificare il passaggio generazionale - Incidenza.**

In tema di procedimento per la revisione dell'assegno di divorzio, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare

rilevanza della questione, ritenuta di rilievo nomofilattico e senza precedenti specifici, concernente la possibile incidenza su detto giudizio del patto di famiglia - previsto dagli artt. 786-*bis* e ss. c.c., così come introdotti con la legge 15 febbraio 2006, n. 55 - il quale consente, in un'ottica preordinata ad assicurare la continuità di impresa, la programmazione strategica del passaggio generazionale dell'impresa stessa, anche in deroga al divieto di patti successori *ex art.* 458 c.c. (nella specie volto a realizzare, in momento successivo alla sentenza con cui era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'attribuzione di consistenti partecipazioni societarie in favore dei figli del coniuge obbligato al versamento).

-----  
*Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 10176 del 16 aprile 2024, Presidente M. Ferro, Relatore R. Caiazzo*

**FALLIMENTO. Cessione di crediti dopo il fallimento - Cessionario operante in ambito finanziario ma non iscritto nell'albo degli intermediari - Diritto al voto concordatario - Spettanza - Formalità per l'efficacia del voto.**

In tema di trasferimenti di crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione se, per i soggetti cessionari di crediti dopo il fallimento, sebbene non iscritti nell'albo di cui al TUB, ma comunque operanti nell'ambito finanziario, sia efficace il loro voto concordatario e quali siano le formalità da osservare circa la comunicazione delle cessioni dei crediti al fine della validità dei voti concordatari espressi dai soggetti cessionari successivamente al fallimento.

-----  
*Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 10870 del 23 aprile 2024, Presidente C. Parise, Relatore E. Reggiani*

**APPALTO PUBBLICO. Appalto pubblico aggiudicato ad ATI - Costituzione di società consortile a r.l. per l'esecuzione delle opere - Cessione del ramo di azienda da parte di impresa partecipante - Conseguenze - Successione della cessionaria nell'ATI o solo nella società consortile.**

In tema di appalto pubblico aggiudicato ad un'ATI, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione se, qualora una delle imprese partecipanti, dopo la stipula del contratto e dopo la costituzione di una società consortile a responsabilità limitata per l'esecuzione unitaria delle opere, ceda il relativo ramo di azienda, tale cessione sia validamente configurabile senza successione della società cessionaria nella partecipazione all'ATI, ma

solo nell'esecuzione dell'appalto stesso, mediante la partecipazione alla società consortile, dovendo, in caso di risposta positiva, accertarsi se sia esclusa o meno la responsabilità solidale, *ex art. 37, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006*, da parte del cessionario nei confronti dei subappaltatori, che abbiano eseguito le opere in virtù di contratto di subappalto stipulato, dopo la cessione del ramo di azienda, con la sola società consortile a responsabilità limitata, partecipata anche dal cessionario.

-----  
*Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 11165 del 24 aprile 2024, Presidente U.L.C.G. Scotti, Relatore M. Marulli*

**RESPONSABILITÀ CIVILE. Diffusione di contenuti illeciti - Responsabilità dell'hosting provider attivo - Attività di indicizzazione, valutazione e promozione dei contenuti - Giurisprudenza unionale sulla necessità di concreta conoscenza del contenuto illecito - Compatibilità.**

In tema di responsabilità dell'hosting provider, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione se il quadro della giurisprudenza di legittimità, consolidatosi intorno alla distinzione tra hosting provider passivo, sottratto alle responsabilità previste dalla dir. 2000/31/CE, e hosting provider attivo, cui non si riconosce il medesimo regime di favore, non limitandosi a compiti meramente tecnici, ma procedendo alla indicizzazione, valutazione e promozione dei contenuti caricati, debba essere ripensato alla luce della giurisprudenza unionale, ed in particolare della sent. n. 682 del 2021, secondo cui tale figura è responsabile per la pubblicazione di contenuti illeciti solo quando sia concretamente al corrente della loro illiceità e si astenga dal rimuoverli o dal bloccarne immediatamente l'accesso.

\*\*\*\*\*

## **RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE SECONDA**

*Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 10114 del 15 aprile 2024, Presidente L. Orilia, Relatore R. Giannaccari*

**POSSESSO. Provvedimento di sospensione della lottizzazione ex art. 18, comma 7, della l. n. 47 del 1985 - Successiva trascrizione dei registri immobiliari in assenza di provvedimento di natura ablativa - Sussistenza o meno dell'*animus possidendi*.**

La Seconda Sezione civile ha disposto il rinvio della causa alla pubblica udienza attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla sussistenza dell'*animus possidendi* nell'ipotesi in cui al provvedimento di sospensione della lottizzazione, adottato ai sensi dell'art.18, comma 7, della l. n. 47 del 1985, ora art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001, non segua alcun provvedimento di natura ablativa, ma la sola trascrizione nei registri immobiliari.

-----

*Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 10218 del 16 aprile 2024, Presidente M. Falaschi, Relatore R. Giannaccari*

**SANZIONI AMMINISTRATIVE. Sanzioni amministrative - Regime delle preclusioni in caso di *translatio iudicii* a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo.**

La Seconda Sezione civile ha disposto il rinvio alla pubblica udienza attesa la particolare rilevanza della questione relativa : 1) al regime delle preclusioni in caso di *translatio iudicii* a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo, evidenziandosi al riguardo come la possibilità di produrre nuova documentazione nel giudizio riassunto debba coniugarsi con il principio consolidato secondo cui il giudizio che si instaura a seguito della pronuncia declinatoria della giurisdizione, davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione, non è un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio; 2) al rapporto tra le preclusioni maturate nel procedimento amministrativo e la specialità del rito previsto dall'art.145 del d.lgs. n. 385 del 1993 (c.d. T.U.B.).

-----

*Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 10272 del 16 aprile 2024, Presidente L. Orilia, Relatore S. Oliva*

**PROPRIETÀ. Azione di rivendicazione - Onere probatorio incombente sull'attore - Attenuazione dell'onere nel caso in cui solo alcuna delle parti abbia riconosciuto la proprietà del bene in capo al rivendicante o la sua provenienza di un comune dante causa.**

La Seconda Sezione civile ha disposto il rinvio alla pubblica udienza attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla configurabilità della cd. attenuazione del rigoroso onere probatorio previsto, per la domanda di rivendicazione, dall'art. 948 c.c., nel caso in cui solo alcune delle parti nei cui confronti l'azione è rivolta abbiano riconosciuto, espressamente o tacitamente, la proprietà del cespite in capo al rivendicante o la sua provenienza da un comune dante causa.

-----  
*Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 10528 del 18 aprile 2024, Presidente F. Manna, Relatore R. Giannaccari*

**CONTRATTI. Determinazione del corrispettivo del professionista - Assenza - Validità del contratto.**

La Seconda Sezione civile ha disposto il rinvio della causa alla pubblica udienza, attesa la rilevanza della questione relativa alla validità del contratto di prestazione professionale privo di certezza in ordine alla determinazione del corrispettivo del professionista.

-----  
*Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 10828 del 22 aprile 2024, Presidente M. Falaschi, Relatore G. Fortunato*

**SANZIONI AMMINISTRATIVE. *Translatio iudicii* tra giudice amministrativo e giudice ordinario - Art. 59 l. n. 69 del 2009 e art. 11 del d.lgs. n. 104 del 2010 - Applicabilità in materia di opposizione alle sanzioni amministrative - Regime transitorio di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 72 del 2015.**

La Seconda Sezione civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza attesa la particolare rilevanza della questione relativa alle forme e modalità con cui può aver luogo la *translatio iudicii* tra giudice amministrativo e giudice ordinario (riassunzione o riproposizione della domanda) e dell'applicabilità, in materia di opposizione alle sanzioni amministrative, dell'art. 59 l. n. 69 del 2009 o dell'art. 11 del d.lgs. n. 104 del 2010, anche agli effetti dell'individuazione del rito dell'opposizione, in relazione al regime transitorio di cui all'art. 2 d.lgs. n. 72 del 2015.

*Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 11675 del 30 aprile 2024, Presidente L. Orilia, Relatore A. Mondini*

**PROPRIETÀ.**

**Servitù di elettrodotto - Qualificazione come servitù coattiva - In relazione al volere del soggetto passivo o alla funzione svolta - Possibilità di costituzione anche volontaria o per usucapione.**

La Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della seguente questione: se la servitù di elettrodotto si qualifichi come coattiva - con conseguente applicazione delle norme del r.d. n. 1775 del 1933 - perché costituita secondo il volere coatto o contro il volere del soggetto passivo oppure se tale qualificazione abbia riguardo alla funzione svolta da tale servitù, potendo essa essere costituita anche volontariamente o per usucapione.

\*\*\*\*\*

## **RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TERZA**

*Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 9349 dell'8 aprile 2024, Presidente F. De Stefano, Relatore M. Rossetti*

**IMPUGNAZIONI CIVILI. Legittimazione attiva all'impugnazione - Determinatezza del soggetto impugnante - Indicazione relativa al rappresentante dei Lloyd's of London che ha sottoscritto il contratto - Sufficienza.**

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la novità, la rilevanza e la possibilità di riproporsi in numerose cause, della questione di diritto relativa alla ammissibilità, nel nostro ordinamento processuale, della possibilità di proporre una impugnazione dichiarando di essere rappresentante di «*quegli assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui ai certificati x*», alla luce della peculiare forma giuridica, sconosciuta all'ordinamento nazionale, dei Lloyd's of London.

-----

*Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 10319 del 16 aprile 2024, Presidente A. Scrima, Relatore A. Moscarini*

**ASSISTENZA PUBBLICA. Vittime di reati di tipo mafioso - Ammissione ai benefici ex l. n. 302 del 1990 - Disciplina applicabile - Mutamento normativo sopravvenuto.**

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica e stante la presenza di orientamenti non univoci nella giurisprudenza di legittimità, della questione afferente alla individuazione della normativa applicabile in tema di ammissione delle vittime di reati di stampo mafioso ai benefici previsti dalla l. n. 302 del 1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ed alla rilevanza o meno delle modifiche sopravvenute circa i presupposti per la sua erogazione in forza del d.l. n. 151 del 2008 conv. con modif. dalla l. n. 186 del 2008.

Il Collegio rileva, infatti, che sono riscontrabili due diverse ed opposte opzioni interpretative: la prima, secondo cui l'ammissione ai benefici di cui alla legge n. 302 del 1990 e a quelli previsti da altre disposizioni in favore di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata trova il proprio presupposto nella sussistenza di un diritto soggettivo perfetto delle vittime della criminalità organizzata, in assenza di discrezionalità dell'Amministrazione sia quanto all'entità della somma da erogare sia quanto ai presupposti per la sua derogabilità, con la conseguente irrilevanza del mutamento normativo sopravvenuto (Cass., SU n. 18983 del 31/7/2017, v. in motivazione; Cass., 6-1, n. 21306 del 20/10/2015); la seconda (sostenuta da altre pronunce, tra cui la recente Cass., 3, n. 28627 del 13/10/2023) secondo la quale il requisito della estraneità ad ambienti

malavitosi sia delle vittime dirette sia di quelle secondarie (familiari) sarebbe un prerequisito immanente allo scopo stesso della legge istitutiva, costituendo un elemento negativo della fattispecie legale che dà diritto ai benefici, con la conseguenza le modifiche normative intervenute non porrebbero in alcun modo una questione di diritto intertemporale.

-----  
*Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 11005 del 23 aprile 2024, Presidente G. Travaglino, Relatore P. Spaziani*

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE. Clausola *claims made* - Validità ed efficacia della stessa - Eventuale contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 2965 c.c. - Configurabilità.**

La Sezione Terza Civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa validità della clausola *on claims made basis* per eventuale contrasto sia con la regola che vieta, se non sottoscritte, le clausole che impongono decadenze (art. 1341 c.c.), sia con la regola che commina la nullità delle clausole con cui si stabiliscono decadenze che rendono eccessivamente difficile, ad una delle parti, l'esercizio del diritto, tra le quali rientrano anche quelle che fanno dipendere tale esercizio da una condotta del terzo, autonoma e non calcolabile (art. 2965 c.c.).

\*\*\*\*\*



## **RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE LAVORO**

*Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 8727 del 3 aprile 2024, Presidente C. Marotta, Relatore A. Sarracino*

**LAVORO. Trattamento di fine rapporto - Dipendenti pubblici per i quali è stato disposto il prepensionamento all'esito di riduzioni di organico previste per legge - Differimento della corresponsione del trattamento di fine servizio rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro - Compatibilità con i parametri ex art. 36 e 38 Cost. - Esistenza di altre giustificazioni del differimento costituzionalmente rilevanti.**

In tema di trattamento di fine rapporto, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione, anche nella prospettiva degli artt. 36 e 38 Cost., concernente il differimento della corresponsione del trattamento di fine servizio per quei dipendenti pubblici per i quali, ai sensi dell'art. 2, comma 11, lett. a, n. 2, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012, l'amministrazione d'appartenenza ha disposto il prepensionamento perché in soprannumero all'esito delle riduzioni d'organico previste dal comma 1 del medesimo art. 2, e che quindi non hanno scelto tale prepensionamento ma lo hanno subito a causa di scelte organizzative della P.A., venendo pertanto a trovarsi contemporaneamente senza retribuzione e, nell'immediato, anche della liquidazione, la cui componente previdenziale ha lo scopo di soccorrere il lavoratore in un momento particolarmente delicato, quale quello della cessazione del rapporto lavorativo.

-----

*Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 10943 del 23 aprile 2024, Presidente A. Di Paolantonio, Relatore D. Cavallari*

**Impiego Pubblico - Dipendente di scuola pubblica - Assegno *ad personam* ex artt. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 e 3, commi 57 e 58, della l. n. 537 del 1993 - Periodo successivo all'entrata in vigore del d.lgs. n. 29 del 1993 e del d.lgs. n. 165 del 2001 e alla sottoscrizione dei pertinenti contratti collettivi del quadriennio 1998-2001 - Spettanza del diritto.**

In tema di impiego pubblico privatizzato, la Sezione Lavoro ha ritenuto opportuno disporre la trattazione in pubblica udienza della causa concernente la spettanza o meno dell'assegno *ad personam* ex artt. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 e 3, commi 57 e 58, della l. n. 537 del 1993 a dipendente della scuola pubblica con riferimento ad un periodo successivo

all'entrata in vigore del d.lgs. n. 29 del 1993 e del d.lgs. n. 165 del 2001 e alla sottoscrizione dei pertinenti contratti collettivi del quadriennio 1998-2001.

\*\*\*\*\*

## **RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA**

*Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 10850 del 22 aprile 2024, Presidente M. Cataldi, Relatore M.L. De Rosa*

**TRIBUTI. Cessione di partecipazioni sociali - Esenzione delle plusvalenze ex art. 87 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Regime ordinario - Disciplina di favore - Interpretazione - Errore incolpevole di iscrizione in bilancio - Sanabilità.**

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione concernente se l'esenzione del 95% delle plusvalenze da cessione di partecipazione prevista dall'art. 87 del d.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) costituisca un regime ordinario, rientrante nel più ampio rapporto di tassazione società-socio, ovvero una disciplina di favore, con derivata interpretazione strettamente letterale, e delle conseguenze in ordine alla sanabilità dell'errore incolpevole di iscrizione, con riferimento al primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, nella categoria "attivo circolante" delle partecipazioni cedute, anziché in quella "immobilizzazioni finanziarie".

-----

*Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 11015 del 24 aprile 2024, Presidente L. Bruschetta, Relatore G.M. Nonno*

**TRIBUTI. Accise sull'energia elettrica - Nozione di autoproduttore - Officine di produzione di energia elettrica - Art. 53, comma 1, lett. b), del TUA - Obblighi di denuncia e pagamento delle accise - Soggettività passiva - Proprietario o singolo utilizzatore.**

In tema di accise, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione se il soggetto titolare della proprietà o del possesso dei gruppi elettrogeni eserciti una officina elettrica e sia, quindi, tenuto agli obblighi di denuncia e di pagamento delle accise e se la soggettività passiva debba ritenersi sussistente in capo al proprietario dei gruppi medesimi ovvero al singolo utilizzatore, rimanendo il noleggiante l'unico responsabile degli obblighi previsti dalla legge.

\*\*\*\*\*

# **Settore Penale**

**(a cura di Gennaro Sessa)**

## QUESTIONI RIMESSE ALLE SEZIONI UNITE

*Sezione Seconda, udienza del 05/04/2024 (dep. 18/04/2024), ordd. nn. 16364 e 16365, Pres. G. Rago, Rel. S. Recchione.*

**IMPUGNAZIONI - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - TERMINE PER IL GIUDIZIO - Art. 601, comma 3, cod. proc. pen. - Disciplina introdotta dalla cd. “Riforma Cartabia” - Termine di quaranta giorni - Applicabilità - Decorrenza - Decreto di citazione in appello - Individuazione della norma applicabile - Norma vigente al momento dell’emissione o al momento della deliberazione della sentenza impugnata - Contrasto di giurisprudenza - Rimessione alle Sezioni Unite.**

La Seconda Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite le seguenti questioni:

“da quando deve considerarsi vigente l’art. 601, come riformato dal d.lgs n. 150 del 2022, nella parte in cui individua in quaranta giorni il termine di comparizione, tenuto conto di quanto prevede l’art. 94 d.lgs. n. 150 del 2022, nella formulazione introdotta dall’art. 5-*duodecies* l. 199 del 2022 (se dal 30 dicembre 2022, o, piuttosto, dal 30 giugno 2024)”;

“se il decreto di citazione a giudizio in appello debba essere considerato atto “autonomo”, o solo “esecutivo” e se, pertanto, per individuare la legge che lo regola, debba farsi riferimento alla data della sua emissione, od a quella della pronuncia della sentenza impugnata”.

\*\*\*\*\*